

38/17
20/1/2017



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCHE

Comitato Regionale Veneto

Giudice Unico Sportivo Regionale Veneto
Avv. to Marta De Manincor
Segreteria Comitato Regionale Veneto
Via del Gazzato n. 4
30174 Mestre (VE)

Mestre, li 17 gennaio 2017

DECISIONE N. 1/2017

PROTOCOLLO 564/16

PROTOCOLLO 21/17

Il Giudice Sportivo Regionale della Federazione Italiana Bocca per la Regione Veneto e Trento, nella persona dell'Avvocato Marta De Manincor, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento promosso da
Furlan Luciano
Arbitro Regionale Comitato Provinciale di Venezia
DENUNCIANTE

CONTRO

Benedet Edo, tesserato presso la società Bocciofila D.L.F. Cortesissima del Comitato Provinciale di Treviso, n. cartellino 315219
DENUNCIATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

Con denuncia presentata il 11.12.2016 dal Sig. Furlan Luciano, Arbitro Regionale Comitato Provinciale di Venezia, in qualità di direttore dell'incontro di Campionato Italiano per Società 1^ Categoria, svoltosi il 10.12.2016 tra la società Serenissima di Favaro Veneto e la Bocciofila D.L.F. Cortesissima, protocollata al n. 564/16, si contestava al giocatore Sig. Benedet Edo di aver tenuto un comportamento antisportivo durante il secondo turno della gara sopra descritta.

Precisamente, come risulta dalla denuncia fatti del Sig. Furlan, a seguito della richiesta di maggior chiarezza nella dichiarazione del tiro fatta dal direttore di gara al compagno di squadra del giocatore Benedet, quest'ultimo apparentemente senza alcun motivo andava in escandescenza, cominciando ad aggredire verbalmente ed ad insultare,



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCHE

Comitato Regionale Veneto

proferendo epiteti pesanti, il Direttore di Gara Sig. Furlan, venendo quindi successivamente squalificato per tale motivo.

Invitato con raccomandata datata 23.12.2016 a dedurre in merito alla denuncia presentata, il Sig. Furlan nulla ha aggiunto a quanto precedentemente espresso.

La Bocciofila D.L.F. Cortesissima ha inviato memoria difensiva, in data 16.01.2017 protocollata al n. 27/2017, nella quale deduceva come le contestazioni fatte dal Direttore di Gara fossero infondate, posto che lo stesso Sig. Furlan avrebbe commesso degli errori anche nella mera descrizione dei fatti, in quanto il Direttore di Gara *“descrivendo i fatti alla base della sua denuncia come avvenuti nel 1° Set della gara di coppia commette un grave errore”*, minando in tal modo la sua stessa credibilità. La stessa Bocciofila D.L.F. Cortesissima afferma, infine, che il Sig. Furlan avrebbe tenuto un comportamento *“di un protagonismo pesante e provocatorio, non consono al compito affidatogli di Direttore di Gara”*.

Per completezza si fa presente anche che nonostante sia stato invitato con raccomandata datata 23.12.2016 a dedurre nel merito delle contestazioni, invece, lo stesso giocatore Sig. Benedet Edo non ha inteso allegare nessuna memoria o documentazione difensiva, con ciò confermando di fatto la circostanza ed i fatti a Lui contestati ed addebitati.

Si rileva in tale sede che, a differenza di quanto affermato dalla società D.L.F. Cortesissima, l'indicazione dei fatti di gara come specificati dal Direttore di Gara è corretta, riferendosi lo stesso al secondo tempo dell'incontro, e non al primo set, come asserito invece dalla società nella quale è tesserato il giocatore denunciato, ed in ogni caso si evidenzia come le circostanze dedotte dalla stessa società nella memoria difensiva presentata non comprovano in alcun modo il fatto che il giocatore Benedet non abbia usato un comportamento antisportivo come gli viene di fatto contestato, apostrofando con epiteti pesanti il Direttore di Gara Sig. Furlan, tenuto conto anche del fatto che le mancate deduzioni a tal proposito dello stesso Sig. Benedet, come sopra detto, sembrano confermare di fatto la circostanza ed i fatti a lui addebitati.

IN DIRITTO

Valutando, per quanto sopra dedotto, il comportamento complessivo dell'atleta tesserato, il quale ha violato sicuramente le disposizioni regolamentari disciplinari vigenti, e precisamente quanto disposto dall'art. 61 del Regolamento di Giustizia vigente, nonché del Codice di Comportamento Sportivo, tenendo un contegno poco riguardoso ed irrispettoso, e considerato anche il fatto che non vi sono precedenti segnalazioni, trattandosi quindi di prima infrazione, relativamente all'atleta Sig. Benedet Edo.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Regionale della Regione Veneto, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione reietta, in base al Regolamento di Giustizia vigente visto l'art. 61 per comportamento scorretto

Così dispone



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCHE

Comitato Regionale Veneto

- L'ammonizione del Sig. Benedet Edo per comportamento sportivo scorretto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, comma 3°, lett. a) per contegno poco riguardoso ed irrispettoso.

Si trasmette alla Segreteria del Comitato Regionale Veneto per i necessari adempimenti e comunicazioni ex art. art. 6, commi 6 e 9 RDG cit.

Mestre, 19 gennaio 2017

Giudice Sportivo Regionale
Veneto e Provincia Autonoma Trento
Avv. to Marta de Manincor